

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2007, n. 1

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 30 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'Art. 3

1. Il comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 [Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85], e' sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti.».

2. Il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 26/2001 e' sostituito dal seguente:

«3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parita' e' eletto il piu' anziano di eta'. Almeno un componente, con funzioni di vice-presidente del Comitato, deve essere espresso dalla minoranza.».

Art. 2.

Modificazione all'Art. 5

1. Il comma 4 dell'Art. 5 della legge regionale n. 26/2001 e' abrogato.

Art. 3.

Modificazione all'Art. 6

1. Il comma 1 dell'Art. 6 della legge regionale n. 26/2001 e' sostituito dal seguente:

«1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.».

Art. 4.

Modificazione all'Art. 8

1. Al comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale n. 26/2001 le parole: «dal componente piu' anziano di eta» sono sostituite dalle seguenti: «dal vice-presidente».

Art. 5.
Modificazioni all'Art. 10

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale n. 26/2001 le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento».

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale n. 26/2001 e' inserita la seguente:

«a bis) per il vice-presidente, trenta per cento dell'indennita' di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale n. 26/2001 le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento».

Art. 6.
Modificazione all'Art. 12

1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'Art. 12 della legge regionale n. 26/2001 e' sostituito dal seguente:

«6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;».

Art. 7.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 gennaio 2007.

CAVERI